

6.6

IL RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.».

6.0.3

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Utilizzo delle materie, delle sostanze e dei prodotti secondari)

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti, autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.».